### ACCORDO PER LE RELAZIONI SINDACALI IN ALTHEA ITALIA S.P.A.

In data 13 12 2019 Presso la sede di Fisascat in Via dei Mille n.56 Roma

TRA

La Società ALTHEA ITALIA S.P.A. rappresentata dal Dott. Mauro Caregnato, assistito dal Direttore Risorse Umane Dott. Nicola Seren e Dott. Giuseppe Diodati.

### Le OO.SS. NAZIONALI:

FISASCAT-CISL rappresentata da Stefania Chicca

FILCAMS-CGIL rappresentata da Sergio Aliprandi

FIM-CISL rappresentata da Adolfo Pierotti

FIOM-CGIL rappresentata da Fabrizio Potetti

### 1. DESTINATARI ED ENTRATA IN VIGORE

I destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti attualmente in forza presso Althea Italia S.p.A. a cui sino ad oggi è stato applicato il CCNL Commercio.

Con effetto a partire dal 1 gennaio 2020, a tutti i lavoratori di cui sopra sarà pertanto applicato il CCNL Industria Metalmeccanica (parti contraenti: Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, UILM-UIL, FIOM-CGIL). Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2020 non sarà applicato a nessun lavoratore il CCNL Commercio.

### 2. ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio verrà mantenuta per tutti gli effetti di legge e contratto e proseguirà regolarmente senza soluzione di continuità.

### 3. MODALITÀ DI ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

L'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi avverrà nelle seguenti modalità:

a) Salvaguardia della RAL - Retribuzione Annua Lorda

Ai fini del presente documento intende con Retribuzione Annua Lorda la retribuzione composta dalle voci di retribuzione "fissa".

L'importo di RAL maturato da ciascun lavoratore alla data del 31 dicembre 2019 rimane invariato.

Tuttavia, ai fini di armonizzazione, verrà suddiviso in 13 (tredici) mensilità.

La 14' mensilità non sarà più corrisposta nel mese di giugno, ma confluirà nelle 13 mensilità nel "superminimo non assorbibile" laddove ecceda il tabellare.

I ratei maturati per il 2019 saranno corrisposti a Gennaio 2020.

A

Jul M

Alifur Com

# b) <u>Livelli - Categorie di Inquadramento</u>

Tenendo in considerazione ed avendo analizzato le mansioni dei lavoratori destinatari del presente accordo, avverrà una conversione dai livelli indicati nel CCNL Commercio alle categorie indicate nel CCNL Metalmeccanici secondo il seguente schema:

Livelli CCNL Commercio	Categorie CCNL Metalmeccanici
Quadro	Quadro
Primo	Settimo
Secondo	Sesto
Terzo	Quinto
Quarto	TerzoS
Quinto	Terzo
Sesto	Secondo
Settimo	Primo

In particolare, vista la considerevole difformità tra il quarto livello del CCNL Commercio ed la quarta categoria del CCNL Metalmeccanici, i lavoratori precedentemente inquadrati ai sensi del CCNL Commercio nel quarto livello, saranno inquadrati nella terza categoria Super ai sensi del CCNL Metalmeccanici.

Dal momento che è escluso un passaggio automatico dalla terza alla quarta categoria del CCNL Metalmeccanici trattandosi di mansioni lavorative differenti, in fase di armonizzazione dal CCNL Commercio al CCNL Metalmeccanici viene garantito un superminimo non assorbibile ai lavoratori.

# c) Scatti di anzianità

Per i lavoratori destinatari del presente accordo di armonizzazione, viene conservata la data di maturazione dello scatto di anzianità che è in essere al 1 gennaio 2020.

Da tale data decorreranno i termini per la maturazione dei futuri scatti.

Vista la differente dinamica degli scatti di anzianità nei due CCNL, gli scatti di anzianità maturati dai lavoratori a cui si applica il CCNL Commercio sono convertiti nel seguente corrispettivo numero di scatti:

Scatti previsti dal CCNL Commercio (dieci triennali)

Scatti previsti nel CCNL Metalmeccanici (cinque <u>biennali</u>)

· M Com Ailu

du

1	1
2	2
3	3
4	4
5-9	5
10	Come da postilla

Come previsto dal CCNL Metalmeccanici, il numero massimo di scatti sarà di cinque biennali. Per coloro che abbiano maturato i 10 scatti commercio, l'Azienda integrerà la differenza nel superminimo non assorbibile con voce separata "differenza scatti".

## d) Ferie, permessi

Le ferie ed i permessi maturati dai dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 saranno conservati ai fini del calcolo di ferie e permessi che, dal 1 gennaio 2020, avverrà secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici all'Art. 10, Titolo III, ovvero:

Anzianità	Ferie
Fino a 10 anni (compiuti)	4 settimane
Oltre i 10 anni, fino a 18 anni (compiuti)	4 settimane + 1 giorno
Oltre i 18 anni (compiuti)	5 settimane

### 4. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Per tutti quei lavoratori i quali sono iscritti presso un fondo di previdenza complementare del settore Commercio e Terziario, la Società metterà a disposizione i moduli necessari relativi a: cessazione dell'iscrizione, trasferimento contributi a altro fondo, iscrizione.

Nel Settore Metalmeccanico il fondo che si occupa della previdenza complementare è il Fondo Cometa, al quale i lavoratori possono fare richiesta di iscrizione.

In merito al fondo sanitario si comunica che tutti i dipendenti coinvolti verranno iscritti al Fondo di categoria: Metasalute (in allegato si inserisce informativa in merito)

### 5. APPLICABILITA'

Per tutto quanto qui non menzionato si applicherà il CCNL di riferimento Metalmeccanico industria e rimarranno applicati, agli aventi diritto, i trattamenti integrativi in essere sino a nuova definizione.

Ai fini della definizione completa del processo di armonizzazione ed ai fini della verifica dello stesso, si formerà una Commissione composta da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e 2 rappresentanti dell'azienda che rimarrà formalmente attiva per il periodo di 3 mesi dall'entrata in vigore dei contenuti della presente armonizzazione. Tale commissione si riunirà con cadenza mensile per la verifica ed eventuali richieste di chiarimento presentate all'ufficio del personale e su richiesta di una delle parti anche in via telematica.

di u

after

SUL

### 6. COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

La Società si impegna sin da ora a provvedere ad informare compiutamente i lavoratori destinatari del cambio in merito a: termini di decorrenza, nuovo livello individuale di inquadramento, composizione della propria retribuzione.

Tali comunicazioni saranno inviate per iscritto e a ciascun lavoratore individualmente, per garanzia di riservatezza, entro il 15 gennaio 2020.

Roma 13 12 2019

Letto Firmato e Sottoscritto